



Roma, 28 ottobre 2016

Protocollo: 3135/AC/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°26

Oggetto: Applicazione del *favor rei* alle società e associazioni sportive dilettantistiche anche per le annualità precedenti l'emanazione delle norme più favorevoli – La recente giurisprudenza e l'evoluzione della questione –

Con la precedente Circolare n. 60 del 21 marzo 2016, questa Lega ha ampiamente illustrato alle società e associazioni dipendenti la problematica relativa all'applicazione dell'istituto del *favor rei* anche per le annualità precedenti l'entrata in vigore delle norme che hanno, in alcuni punti, favorevolmente modificato la precedente disciplina tributaria per lo sport dilettantistico.

Nel ribadire totalmente le considerazioni esposte nella Circolare n. 60 del 2016, si ritiene opportuno segnalare che la costante giurisprudenza che si sta formando (numerosa sentenza della Corte di Cassazione – n. 17069 del 2009, n. 1055 del 2008, n. 1656 del 2013, n. 26475 del 2014) in modo favorevole alla tesi enunciata da questa Lega nella richiamata Circolare n. 60, ha indotto l'Avvocatura dello Stato a considerare non utilmente coltivabili le controversie in cui si contesta ad enti sportivi la decadenza delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e/o versamenti e, quindi, a ritenere non più applicabile, per il principio del *favor rei*, la decadenza dalla medesima legge n. 398, in quanto sanzione "impropria".

L'Agenzia delle Entrate dovrà tener conto delle conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura e, secondo alcuni *rumors*, nello scorso mese di luglio la stessa Agenzia dovrebbe aver impartito analoghe disposizioni ai propri uffici circa l'applicazione del *favor rei* anche per le annualità precedenti all'emanazione della norma recata dal D.Lgs. n. 158 del settembre 2015, che ha soppresso la sanzione impropria della decadenza dalla legge n. 398/91 a seguito di violazione dell'obbligo di tracciabilità.

Si ricorda, comunque, che resta applicabile la sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.065,83.

Si invitano, pertanto, le società e le associazioni sportive dipendenti da questa Lega, qualora fossero oggetto di verifiche fiscali e/o di accertamenti relativamente alla esclusione dalla più volte citata legge n. 398, o nel caso avessero instaurato il contenzioso (reclamo, mediazione, ricorso, conciliazione giudiziale, pendenza del giudizio in Commissione Tributaria) di richiedere, sulla base di quanto sopra riportato, l'applicazione del *favor rei*, tenendo, comunque, conto che lo stesso trova *applicazione anche d'ufficio ed in ogni stato e grado del giudizio, a condizione che vi sia un procedimento ancora in corso e che il provvedimento non sia definitivo* (Cassazione n. 1055 del 2008 e n. 17069 del 2009).

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Antonio Cosentino